SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 738)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta del 2 giugno 1977 (V. *Stampati nn.* **230** *e* **805**)

d'iniziativa dei deputati CHIARANTE, RAICICH, BINI, TRIVA, GIANNANTONI, NATTA, PELLEGATTA Maria Agostina, TESSARI Alessandro (230); TESINI Giancarlo, GIORDANO, QUARENGHI Vittoria, BROCCA, CASATI, BARDOTTI, CARELLI (805)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 giugno 1977

Norme sulla pubblicità delle sedute degli organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le sedute dei consigli scolastici distrettuali sono pubbliche.

Art. 2.

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri dei consigli di circoscrizione di cui alla legge 24 aprile 1975, n. 130.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonchè le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Art. 3.

Alle sedute dei consigli scolastici distrettuali e dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 4.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

Art. 5.

Il consiglio di circolo o d'istituto e il consiglio scolastico distrettuale stabiliscono, nel proprio regolamento, le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni, rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità locali o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse. Analogo invito può essere rivolto dal consiglio di distretto scolastico ai rappresentanti dei consigli di circolo o di istituto compresi nel suo ambito o dai consigli di circolo o di istituto ai rappresentanti del consiglio di distretto scolastico cui fanno capo.